

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 939

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(**TAJANI**)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(**PIANTEDOSI**)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

E DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(**MUSUMECI**)

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16,
recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le
persone provenienti dall'Ucraina

Presentato il 2 marzo 2023

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione relative al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, sono state trasmesse dal Governo in data 27 marzo 2023.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO: Decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina”.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri; **Ministri senza portafoglio:** per la protezione civile e le politiche del mare; **Ministeri;** degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; dell’interno; dell’economia e delle finanze;

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia di protezione civile: articolo 1, commi 1, 2, 3 e 6
- 2) Disposizioni in materia di interno: articoli 1, commi 4 e 5, 2, 3, 4.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE: articolo 1, commi 1, 2, 3 e 6 (*Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina*)

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L’intervento normativo tende ad assicurare il soccorso e l’assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza del protrarsi della grave crisi internazionale ancora in corso, anche avvalendosi delle competenze del Servizio nazionale della protezione civile e degli strumenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Sistema ordinamentale italiano in materia di compiti e funzioni di protezione civile è disciplinato organicamente dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”. In particolare, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza del 28 febbraio 2022 ai sensi dell’articolo 24 del Codice della protezione civile, prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2023, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023, si sta provvedendo ad assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione, sul territorio nazionale, di tutte le iniziative di carattere straordinario di assistenza alla popolazione ucraina finalizzate al superamento della grave emergenza umanitaria determinatasi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’intervento normativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge incide sulle disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, con cui sono disciplinate le attività di assistenza ed accoglienza in favore dei richiedenti protezione temporanea o di coloro che ne siano già beneficiari.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La protezione civile costituisce materia di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni di cui trattasi sono redatte nel rispetto delle competenze e delle funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. In tali materie, i poteri legislativi e amministrativi possono anche trovare attuazione in forza della "chiamata in sussidiarietà", nel rispetto del principio di leale collaborazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità. La disciplina in commento non invade funzioni di Regioni ed enti locali, sussistendo un titolo di competenza statale e risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non è utilizzabile lo strumento della delegificazione, occorrendo (altresì) procedere a ulteriori stanziamenti di risorse.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano presenti in Parlamento progetti di legge vertenti su questioni specificamente oggetto delle disposizioni in parola.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Le disposizioni in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e, in particolare, è consequenziale alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 e a quanto comunicato dalla Commissione europea circa la prosecuzione automatica di un ulteriore anno, a livello unionale, degli effetti della protezione temporanea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Considerata la specificità del caso, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Ad ogni modo, la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, reca le disposizioni minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e per la promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

In relazione alle disposizioni in parola, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 1 del decreto-legge de quo non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto della disciplina in esame.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Al riparto del contributo di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 1 del decreto-legge in parola si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1 della citata ordinanza.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, inoltre, autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a disporre, con ordinanze ex articolo 25 del Codice della protezione civile, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6 del medesimo articolo 1.

Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge de quo prevede, poi, che entro il 30 aprile 2023 il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del SSN in relazione ai quali sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Si specifica, altresì, che ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge de quo si prevede la possibilità di ricorrere a convenzioni, aventi valenza territoriale, per la prosecuzione delle forme di accoglienza diffusa sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano con gli enti e le associazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 21 del 2022 e con soggetti privati, fermo restando il rispetto dei requisiti dei servizi offerti e dei limiti di importo già previsti nelle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile e previo nulla osta del medesimo Dipartimento in ordine al rispetto dei predetti limiti.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso amministrazioni competenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNO: 1, commi 4 e 5 (Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina), 2 (Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina), 3 (Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina), 4 (Commissione nazionale per il diritto di asilo).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'interno

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il provvedimento detta disposizioni d'urgenza per far fronte alle esigenze connesse alla crisi internazionale in atto in Ucraina e al conseguente eccezionale afflusso di profughi. Il decreto interviene, pertanto, sia sulle attività di assistenza e di accoglienza dei cittadini ucraini sul territorio nazionale, che sulla durata dei relativi permessi di soggiorno per protezione

temporanea, facendo ricorso, rispettivamente, all'incremento delle risorse finanziarie necessarie e all'istituto della proroga.

Oltre alle misure concernenti il Dipartimento della protezione civile (**art. 1, commi 1-4**), le misure di competenza del Ministero dell'interno sono indicate dalle disposizioni che seguono.

All'**articolo 1**, riguardante **le risorse finanziarie destinate all'accoglienza dei profughi ucraini**:

- il **comma 4** dispone l'incremento di euro 137.851.305 per i centri di prima accoglienza e i centri di accoglienza straordinaria (CAS);
- il **comma 5** decreta l'aumento di euro 52.295.898 per il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

L'**articolo 2**, relativo ai **permessi di soggiorno per protezione temporanea** ai profughi ucraini, interviene con una specifica norma per chiarire i termini e le modalità della proroga, a partire dal 4 marzo 2023 e fino al 31 dicembre 2023.

All'**articolo 3**, relativo ai **minori stranieri non accompagnati** ucraini:

- il **comma 1, lettera a)** prevede la sostituzione dello strumento del rimborso con quello del contributo in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati ucraini (misura finalizzata a semplificare le procedure contabili, evitando forme di rendicontazione da parte dei comuni);
- il **comma 1, lettera b)** prescrive che il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno – per l'esercizio delle sue funzioni di Commissario delegato per le misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati ucraini – si avvalga dei propri uffici e non più di una specifica struttura di supporto dedicata;
- il **comma 3** provvede all'incremento delle risorse a disposizione del Commissario delegato, in misura pari a euro 47.711.000;

L'**articolo 4** attribuisce alla **Commissione nazionale per il diritto di asilo** la facoltà di avvalersi, nell'anno 2023, di un numero limitato di lavoratori interinali – entro il limite di spesa di euro 150.000, coperti con risorse già a disposizione in bilancio - per fronteggiare le esigenze connesse all'eccezionale afflusso di profughi.

L'intervento è coerente con il programma di Governo. Il provvedimento consente la prosecuzione dell'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina, incrementando le risorse all'uopo occorrenti e disponendo, altresì, la proroga dei relativi permessi di soggiorno.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Per le parti di competenza del Ministero dell'Interno, il quadro normativo di riferimento comprende le seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario";
- articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";
- articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato";

- decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso”;
- ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Per le parti di competenza del Ministero dell’Interno, l’articolo 3 del provvedimento modifica l’articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21/2022, nei termini descritti dal precedente punto 1).

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l’attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall’art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell’ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L’articolo 2 dispone la proroga *ex lege* dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall’Ucraina. La possibilità di proroga automatica dei detti titoli di soggiorno era già stata prevista dal citato d.P.C.m. del 28 marzo 2022. L’intervento legislativo è stato reso necessario dall’esigenza di conferire alla proroga – nell’imminenza della scadenza dei titoli - la maggiore certezza applicativa derivante dal rango primario della disposizione – secondo una soluzione già praticata per l’emergenza pandemica da Covid 19, allorché furono più ampiamente prorogate le scadenze dei titoli autorizzatori amministrativi.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all’esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell’intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'intervento si pone in piena aderenza con gli atti unionali *in subjecta materia*: si fa riferimento, segnatamente alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non presenta effetti derogatori diversi o ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa emergenziale cui si ricollega.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Per le parti di competenza del Ministero dell'Interno, non sono previsti provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per quanto di competenza del Ministero dell'Interno, si è fatto riferimento a dati aggiornati desunti dalle banche dati ministeriali. Non si è fatto ricorso a elaborazioni statistiche.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: Decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante *“Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina”*.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; **Ministri senza portafoglio:** per la protezione civile e le politiche del mare; **Ministeri:** degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; dell’interno; dell’economia e delle finanze;

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale *“Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR”*.

Le relazioni AIR settoriali, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (articolo 1, commi 1, 2, 3 e 6)
- 2) Ministero dell’interno (articoli 1, commi 4 e 5; 2, 3 e 4).

Relazione AIR articolo: 1, commi 1, 2, 3 e 6 (Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

1) Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

- a) **Individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all’area o settore di regolamentazione in cui si inserisce l’iniziativa legislativa con illustrazione delle esigenze e delle criticità di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella situazione attuale che motivano l’intervento.**

La disciplina in esame tende a garantire, nel territorio nazionale, la prosecuzione dell'accoglienza e dell'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a seguito della proroga dello stato di emergenza deliberata nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023. Il comma 1 individua come termine di efficacia delle misure di assistenza e accoglienza il 31 dicembre 2023, che coincide con la data della citata proroga dello stato di emergenza, deliberata nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023.

In particolare, la citata disposizione risponde all’esigenza di autorizzare la prosecuzione dell'accoglienza diffusa (lettera a), includendo anche la possibilità di stipulare convenzioni ad efficacia territoriale con la partecipazione di tre soggetti (regione- enti e associazioni di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 -soggetti privati), entro il limite numerico complessivo di 7.000 posti e nel rispetto dei requisiti di servizio e degli importi massimi di costo previsti dalle convenzioni nazionali vigenti. La misura è necessaria in alcuni contesti, dove è tuttora insufficiente la disponibilità di posti di accoglienza strutturata, e verrà attuata previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario della misura.

Con il medesimo comma (lettera b) è autorizzata la prosecuzione del contributo di sostentamento nei limiti di quanto previsto dall'attuale convenzione in essere con il soggetto gestore.

Viene, altresì, rinnovato per l'anno 2023, col medesimo ammontare (40 milioni di euro), il contributo forfetario a sostegno dei servizi sociali dei comuni (lettera c), mantenendo i medesimi parametri e requisiti previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927/2022 e prevedendo un aggiornamento del precedente censimento, per assicurarne la coerenza con l'evoluzione della realtà di accoglienza.

Il comma 2 si rende necessario per salvaguardare il meccanismo di flessibilità già previsto nella legge di bilancio (articolo 1, comma 671, della legge n. 197 del 2022), garantendo la possibilità di rimodulare – con ordinanze di protezione civile – le diverse misure in caso di necessità. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e degli interventi di assistenza e accoglienza, garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui al presente decreto, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e degli interventi medesimi. Il comma 3 provvede alla quantificazione degli oneri discendenti dall'attuazione dai commi 1 e 6 e ne specifica la copertura finanziaria.

Il comma 6 prevede, entro il 30 aprile 2023, una verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare i quali sono stati attribuiti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il contributo forfetario per l'accesso al Servizio sanitario nazionale sarà dunque oggetto di una valutazione sulla spesa effettivamente sostenuta a fronte delle risorse già versate in anticipazione. L'assistenza sanitaria nel territorio nazionale, fino al termine di cui al comma 1, viene assicurata, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* per l'anno 2023.

b) Definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera a).

Gli obiettivi indicati alla lettera a) della presente analisi, giusta la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2023, sono conseguiti attraverso un intervento normativo volto al riallineamento delle tre misure previste dal comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 21 del 2022 e s.m.i., con il quale è stata definita la disciplina delle misure di assistenza e di accoglienza in Italia dei cittadini provenienti dall'Ucraina in fuga dal conflitto bellico, sulla base degli effettivi numeri delle persone richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea accolte nel nostro Paese e dell'esperienza maturata nel concreto dell'attività di accoglienza.

Si intende rapportare le modalità di assistenza agli effettivi bisogni rilevati, attraverso una idonea procedura di riallineamento in corso di gestione ai fabbisogni effettivi (emanazione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile per la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge del 2022).

Tutto ciò è stato declinato anche dal punto di vista finanziario, adattando il fabbisogno e specificando la copertura finanziaria.

c) Individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica.

Il decreto-legge, stante la natura degli interventi regolati, reca disposizioni e misure urgenti che hanno ricadute, per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettera a) (accoglienza diffusa):

- sugli enti del terzo settore, quantificabili in massimo 6.676 posti, relativi alle 14 convenzioni già sottoscritte;
- sulle Regioni, sugli enti locali, sugli enti del terzo settore e sui soggetti privati coinvolti nell'ambito delle ulteriori forme di accoglienza diffusa con valenza territoriale, a concorrenza - sulla base delle effettive disponibilità - del valore massimo di 7.000 persone ospitate.

Per quanto riguarda la misura di cui al comma 1, lettera a), si fa presente che il numero dei profughi ucraini pervenuti sul territorio italiano e beneficiari dell'assistenza diffusa è stato quantificato in un massimo di 7.000 unità fino al 31 dicembre 2023. Il contributo per l'accoglienza diffusa è stato quantificato in 33 euro al giorno per persona, analogamente a quanto già previsto dall'avviso di rilievo nazionale e dalle convenzioni già in essere in materia.

Per quanto riguarda il medesimo comma 1, lettera b) (contributo di sostentamento) sulla base dei dati rilevati e delle stime degli ingressi, si ritiene ipotizzabile che abbiano titolo a richiedere ed ottenere il contributo per la durata massima possibile (3 mensilità), 1.350 adulti + 650 figli/minori aggregati fino al 31 dicembre 2023 richiedenti protezione temporanea.

Per quanto riguarda la lettera c) (rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni maggiormente interessati dall'accoglienza), ai sensi dei criteri previsti dall'OCDPC 927/2022 per l'anno 2022, il contributo forfetario una tantum è stato riconosciuto a circa 2.000 Comuni. Per un dato aggiornato per il 2023 occorreranno le risultanze del nuovo censimento da effettuare da parte di ANCI, ma è ragionevole ipotizzare una platea di potenziali Comuni beneficiari analoga.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 6 (assistenza sanitaria), concernente la prosecuzione fino al 31 dicembre 2023 dell'assistenza sanitaria, si fa presente che, secondo i dati resi disponibili dal competente Ministero dell'Interno, alla data del presente decreto, risultano aver presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea un totale di 172.895 persone, di cui 118.753 adulti e 54.142 minori. Sulla base delle informazioni disponibili è possibile stimare le persone effettivamente e permanentemente presenti sul territorio nazionale. Alla data del presente decreto, infatti, rispetto ai 147.684 permessi già autorizzati e disponibili, solo 116.822 risultano ritirati dai legittimi titolari. Ulteriori 25.211 richieste di permesso risultano, attualmente, in corso di istruttoria. È pertanto stimabile, per differenza, in 30.862 il numero dei richiedenti non permanentemente presenti (permessi autorizzati, ma non ritirati). Tale numero corrisponde al 17,85% del totale dei richiedenti. Per la determinazione del fabbisogno relativo al periodo marzo-dicembre 2023 è possibile, pertanto, sottrarre al numero dei richiedenti la protezione temporanea, pari a 172.895 persone, la citata differenza di 30.862 persone ritenute non permanentemente presenti sul territorio nazionale, individuando in 142.033 assistiti effettivamente presenti sul territorio ad oggi i destinatari della misura.

d) Valutazione dell'intervento, con descrizione e, ove possibile, quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari e per la collettività nel suo complesso.

L'intervento si inserisce nell'ambito dell'attuazione agli impegni assunti dal Governo italiano in qualità di Stato membro dell'UE, in conseguenza alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 e a quanto comunicato dalla Commissione europea circa la prosecuzione automatica di un ulteriore anno, a livello unionale, degli effetti della protezione temporanea.

Le norme che prevedono l'assistenza alla popolazione fuggita dal territorio ucraino colpito dagli eventi bellici sono pertanto volte ad offrire accoglienza e assistenza agli aventi diritto.

La categoria che beneficia maggiormente dell'intervento è quella della popolazione proveniente in Italia a seguito degli eventi bellici e destinataria del permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Ciò premesso, per quanto riguarda l'accoglienza diffusa, i costi previsti sono quantificati in 49,6 milioni di euro fino al 31 dicembre 2023 (7000 persone X 33 euro al giorno), al netto delle risorse residue disponibili. Per quanto, invece, concerne il contributo di sostentamento sulla base dei dati rilevati e le stime degli ingressi e del valore previsto del contributo (300 euro mensili per ciascun adulto+150 mensili per figli/minori), esso trova integrale copertura nelle risorse già disponibili a tal fine.

I contributi per i Comuni per il carico aggiuntivo gravato sui servizi sociali sono stati invece quantificati in 40 milioni di euro per il 2023. L'emergenza, di carattere nazionale, interessa, pur con numeri di accessi differenziati, la maggior parte dei Comuni italiani.

Per ciò che concerne la misura di cui al comma 6, sono interessate tutte le strutture dei Servizi sanitari delle Regioni e delle Province autonome. Il fabbisogno per l'assistenza sanitaria alla popolazione ucraina è stato quantificato in euro 191,1 milioni per l'anno 2023 al netto delle disponibilità residue, che trovano copertura sul fabbisogno sanitario dell'anno 2023. La quantificazione è stata tarata sull'importo consolidato di 168,20/mese per 10 mesi riferito ad una platea di 142.033 persone e nella norma viene prevista un monitoraggio entro il 30 aprile 2023 dei costi effettivamente sostenuti.

Per ciò che riguarda i benefici, si fa presente che le misure adottate, di vantaggio per le persone provenienti dall'Ucraina aventi diritto all'assistenza e alla protezione temporanea, producono effetti positivi anche nella collettività nel suo complesso, in quanto garantiscono una maggiore coesione sociale e una mitigazione dell'impatto derivante dall'esodo, organizzando altresì una tutela sanitaria dei cittadini ucraini provenienti dalle zone di guerra.

e) Individuazione delle condizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

Le disposizioni si inseriscono nel solco di procedure già rodiate e comunque prevedono specificatamente i relativi provvedimenti di attuazione.

Con riferimento al monitoraggio, si fa presente che, per ciò che riguarda l'assistenza alla popolazione, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha previsto alcuni sistemi di raccolta ed analisi dei dati.

È stato infatti adottato un sistema di monitoraggio multiplatforma, che è a disposizione sia delle Regioni e delle Province autonome, sia degli Enti del Terzo Settore coinvolti, per la gestione ed il controllo delle informazioni relative alla tipologia di assistenza offerta tra quelle previste dal piano di accoglienza: l'ospitalità alberghiera temporanea, il contributo di sostentamento e l'accoglienza diffusa.

Anche le Regioni e gli enti del Terzo Settore interessati possono alimentare ed interrogare il sistema per la verifica puntuale dell'accoglienza offerta alle singole persone oppure per una visione d'insieme.

Attraverso questo complessivo sistema di facile utilizzo (basta accedere dal web con le credenziali rilasciate dagli amministratori), è possibile per gli Enti interessati operare un costante monitoraggio ed effettuare la conseguente e successiva valutazione degli effetti delle procedure previste con la norma, come già sperimentato.

Infine, il comma 6 dell'articolo in parola prevede una ricognizione dei costi effettivamente per l'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario nazionale, da parte del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati sugli ingressi resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

2) Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'interno

- **Articoli:** 1, commi 4 e 5; 2, 3 e 4

CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**Articolo 1, commi 4 e 5****(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)**

Il perdurare del conflitto in Ucraina continua a generare conseguenze a livello internazionale, con ricadute importanti anche per l'Italia che si trova a fronteggiare le problematiche connesse all'assistenza ad un ingente numero di profughi giunti sul territorio nazionale.

I principali destinatari dell'intervento normativo sono costituiti, infatti, dai profughi ucraini già presenti sul territorio nazionale, a partire dallo scoppio della guerra, e per quelli in arrivo. Le attività poste in essere per realizzare l'obiettivo di assistenza e accoglienza coinvolgono, inoltre, la rete dei centri di accoglienza di primo e secondo livello e i gestori privati di questi ultimi. La norma si indirizza, infine, anche alla pubblica amministrazione e, nello specifico, al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno in relazione alle attività di coordinamento e vigilanza rispetto ai sistemi di accoglienza.

Articolo 2**(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)**

La disposizione interviene con una specifica norma per chiarire i termini e le modalità della proroga *ex lege* dei permessi di soggiorno per protezione temporanea, di cui sono attualmente beneficiari circa 175.000 cittadini ucraini, in scadenza a partire dal 4 marzo 2023. La criticità a cui si intende far fronte riguarda la tempistica di proroga – attività gravante sugli uffici immigrazione delle questure, contestualmente ai normali rilasci di documenti, come i passaporti, e le attività di emersione avviate dal DL 130/2020 – che potrebbe incidere anche su ulteriori operazioni condotte dai medesimi uffici.

La soluzione identificata era già stata praticata per l'emergenza pandemica, allorché furono prorogate le scadenze dei titoli autorizzatori amministrativi. La norma, quindi, si indirizza anche alla pubblica amministrazione, in particolare alle questure competenti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, in quanto vengono esonerati dall'attività amministrativa relativa ai rinnovi dei permessi in oggetto.

Articolo 3**(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)**

A fronte della presenza e dell'arrivo di minori stranieri non accompagnati ucraini, si rende necessario rendere più agili le procedure per la predisposizione di misure di accoglienza dedicata a tale specifica tipologia di soggetti. Vi è inoltre l'esigenza di omologare – nell'ottica dell'eguaglianza di trattamento – i presupposti e le procedure, relativi all'accoglienza dei minori non accompagnati sfollati dall'Ucraina in ragione del conflitto bellico tuttora in atto, alle procedure già consolidate relative all'accoglienza degli altri minori stranieri non accompagnati, accolti presso i comuni, poste in essere nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Destinatari della norma sono i minori non accompagnati ucraini e gli uffici dei comuni che gestiscono l'accoglienza di questi ultimi sul territorio.

Articolo 4**(Commissione nazionale per il diritto di asilo)**

La disposizione si rende necessaria al fine di fornire alla Commissione nazionale per il diritto di asilo (CNA) uno strumento per far fronte alle carenze di organico, soprattutto alla luce delle esigenze connesse all'eccezionale afflusso di profughi. Lo strumento era stato applicato a beneficio della CNA già a partire dal 2021, prima nell'ambito della misura emergenziale europea «Emas.Com», poi, per tutto il 2022, dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, a seguito dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022 e infine, sino al 27 marzo 2023, in forza dell'articolo 1, commi 680 e 681, della legge n. 197 del 2022. La norma vede come principali destinatari la pubblica amministrazione, e, nello specifico, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e i prestatori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere la propria attività lavorativa presso la CNA.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 1, commi 4 e 5

(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

Per quanto chiarito nella sezione 1, si rende necessario provvedere alla proroga delle misure che assicurino assistenza e accoglienza ai profughi. Il *comma 4* prevede misure per gestire l'accoglienza presso i centri di prima accoglienza e i centri di accoglienza straordinaria, mentre il *comma 5* affronta l'accoglienza dei profughi ucraini all'Interno del Sistema di Accoglienza e Integrazione.

Pertanto, al *comma 4* viene previsto l'obiettivo di assicurare le risorse necessarie per l'accoglienza nelle strutture governative dei cittadini stranieri sfollati dal territorio ucraino per i periodi dal 4.03.2023 al 31.12.2023. Nello specifico, l'intervento incrementa di euro 137.851.305 per l'anno 2023 le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno relativamente all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria.

Al *comma 5* si prevede di assicurare le risorse necessarie per la prosecuzione dei progetti di accoglienza dei profughi ucraini nella rete SAI dal 4 marzo al 31 dicembre 2023. Si tratta di progetti già finanziati fino al 31 dicembre 2022, con decreti ministeriali del 23 agosto 2022 e 23 settembre 2022, che prevedono il finanziamento rispettivamente, di 2.325 posti in ampliamento nell'ambito di progetti già attivi nella rete SAI e di 2.066 posti relativi a nuovi progetti. In aggiunta a questi ultimi, con i decreti ministeriali 27 febbraio 2023, n. 7412 e 27 febbraio 2023, n.7408 sono stati ulteriormente finanziati dal 1° gennaio al 3 marzo 2023, rispettivamente, n. 2125 posti per € 5.492.689,60 e n. 2066 posti per euro 5.238.006 con risorse a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi dell'Asilo. L'incremento di quest'ultimo ammonta a euro 52.295.898 per l'anno 2023.

L'indicatore principale dell'effetto della disposizione sarà rintracciabile nel numero delle persone accolte presso le citate strutture.

Articolo 2

(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

L'obiettivo della disposizione è stabilire *ex lege* la proroga della validità dei titoli di soggiorno, che viene estesa alla data del 31 dicembre 2023. In questo caso, il possibile indicatore utilizzabile sembra di tipo negativo, verificabile, appunto, nell'assenza di congestione presso gli uffici deputati ai rinnovi.

Articolo 3

(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

L'intervento normativo intende conseguire un obiettivo di razionalizzazione e incremento dell'efficienza dell'azione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno – Commissario delegato per l'assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, novellando la disposizione dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, che disciplina le misure adottabili dal Commissario.

Con il *comma 1* si riconosce ai comuni, che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina nelle strutture individuate dalla disposizione, un contributo pari a 100 euro *pro capite* al giorno, in luogo del rimborso già previsto dalla precedente formulazione della disposizione novellata, come accade per i minori stranieri non accompagnati provenienti da altre zone. La previsione del contributo risponde ad un'esigenza di semplificazione procedurale, poiché consente di alleggerire gli adempimenti connessi alla rendicontazione dei rimborsi.

La novella prevede altresì che il Commissario delegato, per l'espletamento delle procedure, non si avvalga più di una struttura di supporto presso il Dipartimento per la protezione civile, ma delle strutture del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero. Tale intervento persegue una ratio di efficienza, efficacia e di economicità delle risorse disponibili.

Con il *comma 2* viene individuato il termine di decadenza per la presentazione delle documentate istanze da parte dei comuni interessati, fissandolo alla data del 30 settembre 2024.

Il *comma 3* è finalizzato ad incrementare le risorse finanziarie necessarie al citato Commissario delegato per assicurare le misure di sostegno ai comuni previste dall'articolo 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per l'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

Articolo 4

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

L'obiettivo della presente disposizione è consentire alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nell'anno 2023 ed entro il limite di spesa di euro 150.000, di non oltre dieci prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, utilizzati sulla base di apposito contratto da stipularsi con agenzie di somministrazione di lavoro e dotati delle professionalità di cui tale Commissione risulta attualmente non sufficientemente dotata.

2.2 Indicatori

Articolo 1, commi 4 e 5

(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

Gli indicatori associati agli obiettivi sono di natura quantitativa. Per quanto concerne il *comma 4* sono riferiti al numero di profughi che risulteranno concretamente accolti nel periodo considerato, posto in relazione con la capienza massima delle strutture deputate nello stesso periodo, pari a 11.192 posti.

Quelli relativi al *comma 5* sono riferiti al numero di posti in accoglienza che verranno concretamente attivati rispetto a quelli finanziati (2.125 posti finanziati in ampliamento di progetti esistenti e 2.066 finanziati per nuovi progetti).

Articolo 2

(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

Nel corso del 2022 sono stati rilasciati circa 175.000 permessi di soggiorno. Tale numero corrisponde al numero dei permessi soggetto a rinnovo.

Articolo 3

(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

Gli indicatori associati agli obiettivi di cui all'articolo 3 sono sia di natura quantitativa che qualitativa. In particolare:

comma 1: con la previsione di un contributo in luogo di rimborso, si stima una minore quantità (indicatore quantitativo) e complessità (indicatore qualitativo) della documentazione che i comuni dovranno produrre per ottenere il contributo, se posta in relazione a quella originariamente prevista per ottenere il rimborso. Infatti, tale documentazione non sarà più a carattere rendicontativo (prevista per il rimborso) bensì a carattere meramente autodichiarativo.

Comma 2: con la previsione del termine decadenziale, l'indicatore è rappresentato dal numero di istanze di rimborso o contributo che risulteranno presentate dai comuni alla scadenza del termine decadenziale, posto in relazione al numero di istanze potenzialmente presentabili (indicatore quantitativo).

Comma 3: per l'eliminazione della struttura di supporto finanziata con fondi emergenziali, l'indicatore è rappresentato dalla quantità di risorse finanziarie non spese per assicurare la funzionalità della struttura di supporto del Commissario delegato (indicatore quantitativo).

Articolo 4

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

Gli indicatori associati all'obiettivo di cui all'articolo 4 sono sia di natura quantitativa (numero di prestatori di lavoro interinale assunti all'esito della procedura di selezione espletata dall'agenzia di somministrazione incaricata), sia di natura qualitativa (livello di professionalità dei prestatori di lavoro assunti).

In relazione, invece, all'indicatore di efficacia sulle attività svolte dai lavoratori a tempo determinato, verrà utilizzato un normale controllo di gestione, quantificando l'aumento della produttività relative alle pratiche da questi portate a termine.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 1, commi 4 e 5

(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

I principali beneficiari dell'intervento normativo sono i profughi già accolti su territorio nazionale e quelli che potrebbero giungere nel corso dell'anno corrente.

Al riguardo, per quanto concerne il comma 4, si può stimare che il numero di profughi provenienti dall'Ucraina che beneficerebbero delle misure di accoglienza nelle strutture governative nel periodo considerato (4.03.2023-31.12.2023), sarà di circa 11.000 persone. Infatti, al 31 dicembre 2022, il numero dei profughi accolti nelle strutture considerate era di 11.192, numero che si è mantenuto piuttosto stabile atteso che, alla data del 10 marzo 2023, lo stesso è di poco cresciuto, attestandosi su quello di 11.243.

Per quanto attiene al comma 5, se verranno attivati tutti i posti previsti nei due progetti S.A.I. di cui si vuole assicurare la prosecuzione del finanziamento, potranno beneficiare dei percorsi di accoglienza previsti dai medesimi progetti 4.191 profughi provenienti dall'Ucraina (2.125 + 2066). Alla data del 13 marzo 2023, risultano attivati 1.157 posti (623 su 2.125 attivabili e 534 su 2.066 attivabili).

Articolo 2

(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

Il presente intervento normativo, per espresso obiettivo, alleggerisce le procedure di rilascio dei permessi di soggiorno per la specifica categoria, prorogando la validità di quelli già riconosciuti nel corso del 2022.

Anche con riguardo agli stranieri beneficiari del titolo di soggiorno in questione, la disposizione proposta non comporta né oneri economici, in quanto il particolare permesso di soggiorno per protezione temporanea, seppure rilasciato in formato elettronico, è concesso a titolo gratuito per i beneficiari e quindi è a totale carico dell'erario, né l'effettuazione di specifiche attività per il rinnovo.

Da ciò ne consegue che la proroga *ex lege* dei titoli di soggiorno costituirà, non solo un "alleggerimento" delle attività presso gli uffici immigrazione delle questure – che, diversamente, si troverebbero a dover gestire l'utenza degli aventi diritto (come detto, circa 175.000 persone) in un ristretto arco temporale – ma anche uno sgravio per l'utenza, sia in termini di costi che di incombenze burocratiche.

Articolo 3

(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

Si prevede che per effetto della disposizione in commento si determini una pluralità di benefici materiali ed economici in favore di diversi destinatari.

In particolare, la corresponsione di un contributo in luogo del rimborso determinerà un beneficio per i comuni interessati, poiché questi ultimi, al fine di conseguire l'elargizione prevista, dovranno allegare all'istanza di contributo una semplice autodichiarazione e non più la numerosa e complessa documentazione rendicontativa delle spese sostenute. Un indubbio beneficio si determinerà anche in favore della struttura del Commissario delegato, la quale, ai fini dell'erogazione del contributo previsto, espletterà procedure amministrative semplificate aventi ad oggetto il controllo della menzionata documentazione autodichiarativa e non più, come in passato, della complessa documentazione giustificativa di tutte le spese sostenute dagli enti locali interessati.

Inoltre, la fissazione di un termine decadenziale per la presentazione delle istanze di rimborso o contributo, assicurando che tali istanze non possano essere utilmente presentate a distanza di numerosi anni da quando la spesa per l'accoglienza è stata sostenuta dal comune interessato, garantirà un beneficio in termini di certezza del diritto sia in favore della collettività in generale, sia in favore dell'Amministrazione, la quale

potrà fare affidamento, anche in termini di organizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, sulle sole istanze presentate fino alla data del 30 settembre 2024.

Infine, la soppressione della menzionata struttura di supporto determinerà un beneficio di natura economica in favore dello Stato poiché si assicurerà un risparmio di spesa sui fondi emergenziali atteso che il Commissario delegato, per l'espletamento delle procedure amministrative, si avvarrà delle strutture del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

Si prevede che la disposizione in commento assicuri un beneficio sia in favore della Commissione nazionale per il diritto d'asilo - che potrà disporre delle professionalità assicurate dai prestatori di lavoro assunti per effetto della disposizione medesima - sia in favore dei richiedenti protezione internazionale - per effetto del miglioramento della funzionalità dei compiti di coordinamento del sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale conseguente alle nuove assunzioni, che inevitabilmente avranno una positiva ricaduta sulla speditezza delle attività.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Articolo 1, commi 4 e 5

(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno. L'intervento normativo non è suscettibile di produrre impatti sulle imprese.

B. Effetti sulla concorrenza: nessuno. L'intervento normativo non introduce restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività economiche e non incide sulla possibilità di scelta dei consumatori o delle imprese.

C. Oneri informativi: nessuno. Non si introducono, modificano o eliminano obblighi informativi in capo a cittadini o imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: non si rilevano profili connessi al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea poiché l'intervento normativo non reca recepimento di direttive comunitarie secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 24-bis e 24-ter della legge 246 del 2005. Si evidenzia che, trattandosi di accoglienza di cittadini sfollati provenienti dall'Ucraina, la materia riguarda le misure assistenziali assicurate in favore di titolari di protezione temporanea in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022.

Articolo 2

(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

Per quanto concerne le lettere A) e C) non si hanno elementi informativi da fornire.

In relazione alla lettera B), sembra possibile affermare che vengano eliminati gli obblighi amministrativi previsti per l'utenza che non avrà bisogno di svolgere le attività finalizzate al rinnovo del permesso di soggiorno già in proprio possesso.

Per quanto riguarda, invece, il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea (lettera D), l'intervento risulta coerente con la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'art. 5, della direttiva 2001/55/CE. Difatti, con decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, è stata accertata l'esistenza di un flusso massiccio nell'Unione di sfollati che hanno dovuto abbandonare l'Ucraina a seguito del conflitto armato e, nello stesso tempo, è stato precisato che la Commissione europea avrebbe monitorato e

riesaminato costantemente la situazione, potendo proporre, in qualsiasi momento, al Consiglio di mettere fine alla protezione.

Nel quadro delineato dalla predetta decisione di esecuzione, in Italia, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, che, all'articolo 2, consente il rilascio ai beneficiari della protezione temporanea di un permesso di soggiorno di durata annuale per risiedere nel territorio dello Stato. Il medesimo articolo prevede altresì che, qualora la protezione temporanea non cessi, il predetto permesso di soggiorno può essere prorogato automaticamente, di sei mesi in sei mesi, per il periodo massimo di un anno.

Articolo 3

(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno. L'intervento normativo non è suscettibile di produrre impatti sulle imprese

B. Effetti sulla concorrenza: nessuno. L'intervento normativo non introduce restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività economiche e non incide sulla possibilità di scelta dei consumatori o delle imprese.

C. Oneri informativi: nessuno. Non si introducono, modificano o eliminano obblighi informativi in capo a cittadini o imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non si rilevano profili connessi al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea poiché l'intervento normativo non reca recepimento di direttive comunitarie secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 24-bis e 24-ter della legge 246 del 2005. Si evidenzia che, trattandosi di accoglienza di cittadini sfollati provenienti dall'Ucraina, la materia riguarda le misure assistenziali assicurate in favore di titolari di protezione temporanea in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022.

Articolo 4

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno. L'intervento normativo non è suscettibile di produrre impatti sulle imprese

B. Effetti sulla concorrenza: nessuno. L'intervento normativo non introduce restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività economiche e non incide sulla possibilità di scelta dei consumatori o delle imprese.

C. Oneri informativi: nessuno. Non si introducono, modificano o eliminano obblighi informativi in capo a cittadini o imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: non si rilevano profili connessi al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea poiché l'intervento normativo non reca recepimento di direttive comunitarie secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 24-bis e 24-ter della legge 246 del 2005.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Articolo 1, commi 4 e 5

(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

Premesso che dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza, i profughi provenienti dall'Ucraina non sono stati mai accolti in centri di cui all'articolo 9 del d.lgs. 142 del 2015, per l'attuazione della disposizione di cui al *comma 4* si rende necessario che le prefetture interessate dall'accoglienza in strutture di cui all'articolo 11 del d.lgs. 142/2015 provvedano ad indire le procedure di affidamento necessarie ad assicurare la prosecuzione del servizio per il periodo dal 4 marzo al 31 dicembre 2023.

Ai fini della compiuta attuazione della disposizione di cui al *comma 5* si rende necessario che gli enti locali titolari dei progetti ammessi al finanziamento procedano all'attivazione dei posti finanziati, anche attraverso l'avvio di una procedura di affidamento, ad uno o più enti attuatori, dei servizi di accoglienza previsti nei cennati progetti (*"Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati"* approvate con decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2019).

Il monitoraggio e l'attuazione di tutte le procedure previste dalla presente disposizione sono riconducibili al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, cui sono anche demandate le interlocuzioni e le relative valutazioni con gli enti locali che si occupano di accogliere e gestire le strutture deputate all'accoglienza, in modo da verificare eventuali criticità e dare, ove possibile, seguito in termini di risoluzione.

Articolo 2

(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

L'attuazione, come accennato in precedenza, è di tipo negativo, realizzandosi attraverso la cancellazione di un'attività prevista con la proroga dei permessi di soggiorno già rilasciati nel corso del 2022.

Articolo 3

(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

Per l'attuazione della disposizione non si rende necessario lo sviluppo di un apposito applicativo informatico poiché le domande di contributo (in luogo di quelle di rimborso) verranno acquisite per il tramite dell'applicativo già in uso per l'erogazione dei contributi in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati non provenienti dall'Ucraina.

In proposito si renderà necessario, attraverso apposite circolari, informare i comuni interessati circa le nuove modalità procedurali per il conseguimento del cennato contributo.

Infine, l'attuazione della previsione normativa richiede che le strutture del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, oltre ai propri compiti istituzionali, provvedano anche all'espletamento delle procedure connesse all'erogazione del contributo citato.

Articolo 4

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

Per l'attuazione della disposizione si rende necessario che la Commissione nazionale per il diritto d'asilo proceda ad affidare il servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro interinale ad un'agenzia e che quest'ultima provveda, all'esito delle necessarie procedure di selezione, a somministrare le prestazioni di lavoro interinale richieste.

4.2 Monitoraggio

Articolo 1, commi 4 e 5

(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dispone di una banca dati alimentata con le informazioni in materia di accoglienza quotidianamente trasmesse dalle prefetture, la cui consultazione consentirà un costante monitoraggio del numero di profughi provenienti dall'Ucraina accolti nelle strutture di cui all'articolo 11 del d.lgs. 142/2015.

Inoltre, accedendo alle informazioni detenute dal Servizio centrale di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è possibile monitorare il numero dei posti attivati nei progetti finanziati per effetto della disposizione in commento.

Articolo 2

(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verranno attuati dal Ministero dell'Interno attraverso le strutture e le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di analisi e di verifica che implichino oneri per la finanza pubblica.

Le attività di controllo e monitoraggio, quindi, avranno luogo anche attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati relativi ai provvedimenti emessi e agli esiti del correlato contenzioso.

Articolo 3**(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)**

Il Commissario delegato dispone di appositi applicativi: SIMP 2 – UKR (per le procedure di rimborso) e SIMP (per le procedure di contributo) consultando i quali sarà possibile monitorare il numero delle istanze presentate dai comuni e il numero di quelle che sono state liquidate.

Sarà cura degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione quantificare la contrazione della tempistica di risoluzione delle operazioni alla luce della semplificazione introdotta, attraverso la mole di dati messa a disposizione dai citati sistemi informativi.

Articolo 4**(Commissione nazionale per il diritto di asilo)**

Le informazioni riguardanti il numero dei prestatori di lavoro interinale assunti e le loro professionalità sono immediatamente disponibili per la Commissione nazionale per il diritto d'asilo la quale procederà, quotidianamente, a monitorare il servizio ricevuto e a valutare eventuali provvedimenti di carattere organizzativo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0030100